

CONSORZIO ASI DI TRAPANI IN LIQUIDAZIONE

(ai sensi dell'art. 19 L.R. n. 8/2012 e ss.mm.ii.)

AVV. MICHELE CIMINO

COMMISSARIO LIQUIDATORE

(giusta D.A. n. 15/gab/2023 del 21.4.2023 dell'Assessore delle Attività Produttive della Regione Siciliana)

DETERMINA COMMISSARIALE

N. 7 DEL 09.12.2025

OGGETTO: Conferimento incarico legale per la costituzione e rappresentanza nel giudizio incoato dalla società Xhilone Giuseppe s.r.l. innanzi al Tribunale Amministrativo per la Regione Siciliana - Palermo iscritto al n. 2211/2025 R.G..

IL COMMISSARIO LIQUIDATORE

VISTI:

- la legge regionale n. 8 del 12/01/2012 istitutiva dell'Istituto Regionale per lo Sviluppo delle Attività Produttive (IRSAP);
- l'art. 19 della legge regionale n. 8/2012 che tra l'altro testualmente recita: *"i rapporti attivi e passivi dei soppressi Consorzi per le aree di sviluppo industriali della Regione permangono in capo agli stessi, posti in liquidazione, e ciò sino alla definitiva chiusura delle operazioni di liquidazione"*;
- il D.A. 15/gab/2023 con il quale è stato nominato l'Avv. Michele Cimino quale Commissario Liquidatore del Consorzio ASI di Trapani in liquidazione, per l'adozione degli atti e provvedimenti finalizzati ad assicurare la sana gestione dei rapporti giuridici attivi e passivi pendenti, instaurati dal Consorzio ASI, posto in liquidazione, con il conferimento del relativo potere di rappresentanza nei confronti delle persone fisiche e giuridiche, pubbliche e private, con le quali tali rapporti intercorrono;

PREMESSO CHE:

- con atto di cessione di suoli a scopo industriale in data 31.12.1999, ai rogiti del Notaio Francesco Di Natale (rep. n. 2.309 – racc. n. 990), il Consorzio per l'Area di Sviluppo Industriale della Provincia di Trapani – Cosvindustria Trapani ha trasferito alla Società XHILONE GIUSEPPE S.R.L., già XHILONE GIUSEPPE & C. di XHILONE GIUSEPPE s.n.c., il lotto - con destinazione artigianale - n. 9 e porzione del lotto n. 10, esteso complessivamente mq. 7.516 circa, per la realizzazione di locali da destinarsi ad attività artigianale di fabbricazione e trasformazione di cassoni ribaltabili per automezzi;
- con gli articoli 4 e 6 del suddetto atto, la XHILONE GIUSEPPE & C. di XHILONE GIUSEPPE

CONSORZIO ASI DI TRAPANI IN LIQUIDAZIONE

(ai sensi dell'art. 19 L.R. n. 8/2012 e ss.mm.ii.)

AVV. MICHELE CIMINO

COMMISSARIO LIQUIDATORE

(giusta D.A. n. 15/gab/2023 del 21.4.2023 dell'Assessore delle Attività Produttive della Regione Siciliana)

s.n.c., si obbligava, per sé e per i suoi aventi causa, a iniziare i lavori di realizzazione dello stabilimento artigianale entro trenta (30) giorni dal rilascio della concessione edilizia ed a ultimarli, salvo proroga, entro trentasei (36) mesi dalla stipula del sopracitato atto di trasferimento del 31.12.1999;

- nel 2001 l'area nella disponibilità della XHILONE GIUSEPPE & C. di XHILONE GIUSEPPE S.N.C. è stata sottoposta a sequestro con provvedimento dell'Autorità Giudiziaria, in quanto oggetto di discarica abusiva e, successivamente, a seguito di sentenza del dicembre 2004, il Tribunale di Trapani ne ha ordinato il dissequestro e la restituzione al proprietario ai fini della realizzazione dell'iniziativa;

- a seguito di appello da parte del Pubblico Ministero del 16.02.2005 alla sopracitata sentenza, l'effettiva restituzione delle aree in favore della società è avvenuta all'esito di quanto disposto con sentenza n. 1454 del 15.05.2007 della Corte di Cassazione, che ha annullato la confisca;

- con nota n. 3115 del 15.11.2007 il Consorzio comunicava come, a seguito di sopralluogo sul lotto, si era accertato che i lavori non risultavano neppure iniziati a quella data;

- considerando il periodo di sequestro come interruttivo, al 15.05.2007 – data di emissione della sentenza della Corte di Cassazione – rimanevano n. 26 mesi circa per l'ultimazione dei lavori, salvo proroga da concedersi secondo quanto disposto dalla L.R. n. 1/1984;

- in data 15 ottobre 2024 e in data 25 marzo 2025 sono stati eseguiti due sopralluoghi in cui si è accertato che sul lotto in questione, di proprietà della XHILONE GIUSEPPE & C. di XHILONE GIUSEPPE S.N.C., è stato realizzato solo parzialmente lo stabilimento artigianale, individuandosi la sola recinzione dell'area;

- alla luce dell'inadempimento perpetrato dalla società degli obblighi imposti *ex lege* agli assegnatari, in ordine alla realizzazione sul lotto di terreno assegnato di insediamenti produttivi, entro un termine perentorio contrattualmente stabilito, si è ritenuto necessario avviare il procedimento finalizzato alla revoca della vendita effettuata in favore della XHILONE GIUSEPPE & C. di XHILONE GIUSEPPE S.N.C.;

- con nota prot. 340/2024 del 19.11.2024 è stato comunicato alla ditta XHILONE Giuseppe S.r.l.

CONSORZIO ASI DI TRAPANI IN LIQUIDAZIONE

(ai sensi dell'art. 19 L.R. n. 8/2012 e ss.mm.ii.)

AVV. MICHELE CIMINO COMMISSARIO LIQUIDATORE

(giusta D.A. n. 15/gab/2023 del 21.4.2023 dell'Assessore delle Attività Produttive della Regione Siciliana)

l'avvio del procedimento di revoca dell'assegnazione dell'area artigianale costituita dal lotto n. 9 e porzione del lotto n. 10;

- in data 28.11.2024, con nota acquisita al prot. n. 369/2024, l'Avv. Pasquale Giliberti, per conto della XHILONE Giuseppe S.r.l., riscontrava la comunicazione di avvio del procedimento di revoca, deducendo come il procedimento di revoca *"non può essere esercitato per avvenuta prescrizione"* e rappresentando al contempo come la società avesse ricevuto una manifestazione di interesse per l'acquisto del lotto;

- il Consorzio ASI di Trapani in liquidazione ha chiesto un parere all'Ufficio Legislativo e Legale della Presidenza della Regione Siciliana sull'interpretazione dell'articolo 23 della l.r. 4 gennaio 1984, n. 1 e, con parere prot. n. 7371 del 12.05.2025, l'Ufficio Legislativo e Legale della Presidenza della Regione Siciliana ha, al riguardo, affermato che *"in caso di inadempimento degli obblighi stabiliti nell'atto di vendita al privato, sorga un potere sine die di riacquisire il bene nella sfera patrimoniale pubblica, proprio perché da essa deriva, tenuto conto che gli interessi collettivi posti dagli atti amministrativi generali non sono stati soddisfatti"*;

- pertanto, con nota prot n. 408/2025, il Consorzio ASI di Trapani in liquidazione dichiarava e comunicava la revoca della cessione dell'area a destinazione artigianale in favore della ditta XHILONE Giuseppe S.r.l. già XHILONE GIUSEPPE & C. di XHILONE GIUSEPPE s.n.c., di cui all'atto notarile di cessione del 31.12.1999 ai rogiti del Notaio Francesco Di Natale (Rep. 2.309 – n. racc. 990), come previsto dalla L. 1/84, e dal già menzionato contratto di vendita;

- con ricorso del 28.10.2025, notificato in pari data, la XHILONE Giuseppe S.r.l. impugnava innanzi al Tribunale Amministrativo per la Regione Sicilia il provvedimento di revoca, chiedendone l'annullamento;

CONSIDERATO che si rende necessario, allo scopo di tutelare le ragioni dell'Ente, costituirsi nel predetto giudizio;

RITENUTO dare mandato ad un legale di fiducia per tutelare le ragioni del Consorzio ASI in liquidazione;

CONSORZIO ASI DI TRAPANI IN LIQUIDAZIONE

(ai sensi dell'art. 19 L.R. n. 8/2012 e ss.mm.ii.)

AVV. MICHELE CIMINO

COMMISSARIO LIQUIDATORE

(giusta D.A. n. 15/gab/2023 del 21.4.2023 dell'Assessore delle Attività Produttive della Regione Siciliana)

VISTI l'art. 56, comma 1, lettera h), del D.Lgs. 36/2023 e le Linee guida n.12 sull'affidamento dei servizi legali Approvate dal Consiglio dell'ANAC con delibera n. 907 del 24 ottobre 2018;

VISTA la propria determina n. 2/2024 con cui è stato approvato il regolamento per l'affidamento del servizio legale di rappresentanza e difesa e la successiva determina n. 3/2024 di approvazione degli albi;

RITENUTO di dover incaricare della difesa dell'Ente l'Avv. Giorgio Troja (c.f. TRJGRG90C08G273M – Pec: trojagiorgio@pec.it), con studio in Palermo, Via Libertà n. 129, del Foro di Palermo, iscritto nel predetto albo nella sezione Diritto amministrativo;

CONSIDERATO che il Consorzio per l'Area di Sviluppo Industriale di Trapani in liquidazione non dispone, allo stato, dei documenti contabili che consentano di assumere il relativo impegno di spesa;

VISTO l'art. 19, co. 4 bis, della L.R. Sicilia n. 8/2012, secondo il quale, al fine di scongiurare effetti potenzialmente pregiudizievoli per il patrimonio dei Consorzi ASI in liquidazione, il Dipartimento regionale delle attività produttive è autorizzato a provvedere alla liquidazione, nei limiti dello stanziamento annuale, delle spese documentate necessarie per il funzionamento delle gestioni liquidatorie dei Consorzi;

CONSIDERATO che il conferimento del presente incarico è funzionale e indispensabile per la tutela del patrimonio del Consorzio e per la ordinaria e regolare prosecuzione delle attività di liquidazione;

CONSIDERATO che la spesa trae origine da un rapporto obbligatorio giuridicamente vincolante soltanto per il Consorzio e va imputa al capitolo del bilancio regionale di cui all'art. 19, co. 4 bis, della L.R. Sicilia n. 8/2012 ai soli fini del pagamento ex art. 1180 c.c., senza che ciò comporti, di conseguenza, una posizione debitoria della Regione né verso il terzo creditore, né verso la gestione liquidatoria;

DETERMINA

- di costituirsi nel giudizio proposto innanzi al Tribunale Amministrativo per la Regione Sicilia dalla società XHILONE Giuseppe S.r.l. ed iscritto al n. 2211/2025 R.G., al fine di far valere le ragioni dell'ente;

CONSORZIO ASI DI TRAPANI IN LIQUIDAZIONE

(ai sensi dell'art. 19 L.R. n. 8/2012 e ss.mm.ii.)

AVV. MICHELE CIMINO COMMISSARIO LIQUIDATORE

(giusta D.A. n. 15/gab/2023 del 21.4.2023 dell'Assessore delle Attività Produttive della Regione Siciliana)

- di conferire a tal fine incarico all' Avv. Giorgio Troja (c.f. TRJGRG90C08G273M – Pec: trojagiorgio@pec.it), con studio in Palermo, Via Libertà n. 129, del Foro di Palermo, iscritto nel predetto albo nella sezione Diritto amministrativo;
- di dare atto che la spesa complessiva di € 10.688,65 a titolo di compenso, calcolato in base ai tariffari vigenti (D.M. n. 147 del 13/08/2022) per giudizi di competenza t.a.r., di valore indeterminabile di particolare importanza, graverà sul capitolo del bilancio regionale di cui all'art. 19, co. 4^{bis}, della L.r. Sicilia n. 8/2012 ai soli fini del pagamento ai sensi dell'art. 1180 c.c., senza l'assunzione di alcuna posizione debitoria della Regione né verso il professionista, né verso la gestione consortile, ed in particolare € 4.458,69 (comprensivo di spese generali e CPA e per la fase di studio e introduttiva) nell'esercizio finanziario 2025 ed € 6.229,96,02 (comprensivo di spese generali e CPA e per la fase istruttoria/di trattazione e decisionale) nell'esercizio finanziario 2026;
- di dare immediata comunicazione del provvedimento al legale incaricato e di trasmettere la presente al servizio vigilanza del Dipartimento Regionale Attività Produttive e all'Ufficio Speciale per la chiusura delle liquidazioni, per il seguito di competenza;
- di pubblicare la presente nell'apposita area del sito web dell'ente.

Il Commissario Liquidatore

Avv. Michele Cimino

(firmato digitalmente)